

Polizza di Assicurazione SolarPower All Risks

Polizza:
Contraente:

POLIZZA DI ASSICURAZIONE SOLAR POWER ALL RISKS

CONTRAENTE:		Cod.Fisc./P.IVA:
Domicilio:	CAP:	Città:
ASSICURATO:		
Polizza N°	Intermediario assicurativo: /	Cod. Intern.:
Ramo/Rischio: 17 / 02	Sostituisce Polizza n°	Definisce Cop. Provvisoria n°
Durata: Effetto ore 24 / / Scadenza ore 24 / / Rateazione Scadenza Rate /		Prima quietanza al / /
Modalità per la disdetta: lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza di ogni annualità		

Tipologia di macchinario assicurato:	Impianto fotovoltaico con potenza installata pari a kWp
---	--

Ubicazione:	
--------------------	--

SEZIONE I - DANNI DIRETTI

Somma assicurata per la partita "Macchinari"	
--	--

Sub-Sezione I - Guasti alle Macchine e/o Fenomeno elettrico
--

Garanzia attivata	SI <input type="checkbox"/>	(casella a lato non selezionata = garanzia non attivata)
-------------------	-----------------------------	--

Sub-Sezione II - Atti di terzi

Garanzia attivata	SI <input type="checkbox"/>	(casella a lato non selezionata = garanzia non attivata)
-------------------	-----------------------------	--

Livello integrazione:	Non integrato (a terra)
	Non integrato (su tetto)
	Parzialmente integrato
	Integrato

SEZIONE II – DANNI INDIRETTI

Garanzia attivata	SI <input type="checkbox"/>	(casella a lato non selezionata = garanzia non attivata)
-------------------	-----------------------------	--

Somma assicurata	
Franchigie/scoperti: 72 ore dalla denuncia del sinistro	

SEZIONE III – RICORSO TERZI

Garanzia attivata	SI <input type="checkbox"/>	(casella non selezionata = garanzia non attivata)
-------------------	-----------------------------	---

Massimale per sinistro/annualità	
Franchigie/scoperti: € 1.500,00	

PREMIO ALLA FIRMA:

	Premio Netto (EUR)	Imposte (EUR)	Premio Lordo (EUR)
Nostra Quota:			
Al 100%:			

PREMIO RATE SUCCESSIVE:

	Premio Netto (EUR)	Imposte (EUR)	Premio Lordo (EUR)
Nostra Quota:			
Al 100%:			

Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato

le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altra Compagnia.
Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.



INDICE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE SOLAR POWER ALL RISKS	2
DEFINIZIONI.....	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	5
Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.....	5
Art. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA.....	5
Art. 1.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	5
Art. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	5
Art. 1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.....	5
Art. 1.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO.....	5
Art. 1.7 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE	5
Art. 1.8 - ONERI FISCALI.....	5
Art. 1.9 - FORO COMPETENTE	5
Art. 1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	5
Art. 1.11 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA.....	5
Art. 1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE.....	6
Art. 1.13 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO	6
Art. 1.14 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	6
Art. 1.15 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	6
Art. 1.16 - MANDATO DEI PERITI	6
Art. 1.17 - ASSICURAZIONE PARZIALE	6
Art. 1.18 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.....	7
Art. 1.19 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO	7
Art. 1.20 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	7
Art. 1.21 - BUONA FEDE	7
Art. 1.22 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE.....	7
SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI	7
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	7
Art. 2.2 - Esclusioni.....	7
Art. 2.3 - Delimitazioni e detrazioni.....	9
Art. 2.4 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	9
Art. 2.5 - Obblighi in caso di sinistro	9
CONDIZIONI PARTICOLARI.....	10
Art. 2.6 - Macchinario in Leasing (d.i.c. / d.i.l.)	10
Art. 2.7 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.....	10
Art. 2.8 - Spese di demolizione e sgombero.....	10
Art. 2.9 - Deroga alla regola proporzionale.....	10
SUB-SEZIONE I - GARANZIA "GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO"	11
SUB-SEZIONE II - GARANZIA "ATTI DI TERZI"	11
Art. 2.10 - Limiti di indennizzo	11
Art. 2.11 - Prescrizioni	11
Art. 2.12 - Sistemi di prevenzione atti di terzi.....	12
Art. 2.13 - Misure di sicurezza particolari.....	12
Art. 2.14 - Facoltà di recesso.....	13
SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI	13
Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione.....	13
Art. 3.2 - Esclusioni	13
Art. 3.3 - Delimitazioni e detrazioni	13
Art. 3.4 - Determinazione dell'indennizzo.....	13
Art. 3.5 - Pagamento dell'indennizzo.....	14
Art. 3.6 - Periodo di indennizzo.....	14
Art. 3.7 - Sospensione dell'assicurazione	14
Art. 3.8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	14
SEZIONE III - RICORSO TERZI	15
ACCORDO FRA LE PARTI.....	18
SEZIONE IV - CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE	18
Art. 5.1 - Limite di Indennizzo Generale di Polizza.....	18

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione
Compagnia:	l'impresa assicuratrice
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
Deducibile:	franchigia da applicarsi per ogni sinistro
Comunicazioni:	per comunicazione alla Compagnia si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.

Altre Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- 1. Macchinario** – L'impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione.
- 2. Atti di terzi** – Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto delle cose assicurate.
- 3. Guasti macchine e/o Fenomeno elettrico** – si intendono tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.
- 4. Atto di Terrorismo** – Per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
- 5. Atto di sabotaggio organizzato** – Per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi, politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all' Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

In caso di premio frazionato in più rate, il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate

Art. 1.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

Art. 1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Compagnia non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso

Art. 1.7 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

La presente polizza decorre dalle ore 24 del / / e scade alle ore 24 del / / . In mancanza di disdetta prima del / di ogni annualità, spedita da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione (di durata non inferiore ad un anno), è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 1.8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - FORO COMPETENTE

Foro competente, è esclusivamente quello ove ha sede la Compagnia.

Art. 1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 – TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.



L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.13 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese ai fini sia del presente contratto sia della polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la Compagnia ha prestato il suo consenso e determinato il premio.

Art. 1.14 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 1.15 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 1.16 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" per la Sezione I e di cui agli Articoli "Determinazione dell'indennizzo" per la Sezione II;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 1.18 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 1.19 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 1.20 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

Art. 1.21 - BUONA FEDE

Si conviene che, l'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata.

Art. 1.22 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Compagnia decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore) nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall'art. 2.2 - Esclusioni e dall'art. 2.3 - Delimitazioni e detrazioni.

Si precisa inoltre che il macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

a) *Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:*

- a1) atti di terzi in genere come, ad esempio: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina (se non quanto previsto nell'apposita sub-sezione II, qualora attivata), ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- a2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- a4) dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- a5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- a6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del "macchinario"; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
- a7) difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
- a8) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
- a9) guasti meccanici, elettrici ed elettronici del "macchinario" (se non quanto previsto nell'apposita sub-sezione I, qualora attivata);
- a10) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- a11) montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario"
- a12) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- a13) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- a14) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario" ;
- a15) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
- a16) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici; ma ciò tuttavia non escluderà l'indennizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali eventi alla proprietà assicurata;
- a17) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
- a18) impiego di esplosivi in genere;
- a19) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
- a20) eruzione vulcanica e maremoto.

Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:

- a21) a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;

b) *proprietà e beni esclusi:*

- b1) macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
- b2) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio anche se connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- b3) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto;

- b4) pannelli “stand alone” utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso.

c) sono comunque sempre esclusi:

- c1) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell'apposita sezione II, qualora attivata);
- c2) gli aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;
- c3) i difetti di rendimento;
- c4) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
- c5) i danni a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
- c6) ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche.

Art. 2.3 – Delimitazioni e detrazioni

In nessun caso la Compagnia pagherà importo superiore a quello specificatamente stabilito nella Scheda di Polizza.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, previa detrazione dell'importo specificatamente stabilito nella Scheda di Polizza.

01 Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.

02 Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: franamento e smottamento del terreno, la Compagnia non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata nella partita “Macchinario”.

Art. 2.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 2.5 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

CONDIZIONI PARTICOLARI**Art. 2.6 - Macchinario in Leasing (d.i.c. / d.i.l.)**

A parziale deroga dell'art.2.2 – Esclusioni comma c5), qualora i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Compagnia garantisce i beni medesimi:

- a. per il loro valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- b. per l'eccedenza a completamento del loro valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

Art. 2.7 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell'art. 2.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1 in caso di sinistro si determina:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
- 2 Agli effetti degli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
- 3 In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4 Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun macchinario, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 2.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
- 5 Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
- 6 L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto macchinari, attrezzature od arredamento di reparti in stato di attività.
- 7 Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza;

Art. 2.8 – Spese di demolizione e sgombero

La Compagnia indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, sino alla concorrenza del 10 % del danno indennizzabile, con il massimo di Eur 50.000.

Art. 2.9 – Deroga alla regola proporzionale

Relativamente alla partita "Macchinario", a parziale deroga di quanto previsto dall' art. 1.17 – Assicurazione parziale, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale se la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%.

Qualora tale limite del 15% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 1.17 delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale. In ogni caso, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

SUB-SEZIONE I - GARANZIA “GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO”

(Valida solo se espressamente richiamata nel frontespizio di polizza)

A parziale deroga dell'Art. 2.2 comma a9) e a12) della Sezione I, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Compagnia si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da “Guasto alle Macchine e Fenomeno Elettrico” al macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato.

Sono esclusi i danni:

- a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell'Assicurato;
- b) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

Per quanto concerne i danni da serie (solamente per danni derivanti da Vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio), gli stessi verranno indennizzati secondo la seguente regola:

1° sinistro:	100% dell'indennizzo
2° sinistro:	70% dell'indennizzo
3° sinistro:	40% dell'indennizzo
4° sinistro:	20% dell'indennizzo
dal 5° sinistro:	no indennizzo

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito nella scheda di polizza.

SUB-SEZIONE II - GARANZIA “ATTI DI TERZI”

(Valida solo se espressamente richiamata nel frontespizio di polizza)

A parziale deroga dell'art.2.2 comma a1), la Compagnia risponde dei danni derivanti da atti di terzi.

Art 2.10 - Limiti di indennizzo

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi di terzi, furto e in aggregato per tutte le garanzie prestate dalla presente Sub-Sezione “Atti di Terzi” la Compagnia:

- per impianti posti su tetto ad un'altezza dal suolo superiore a 4 m non indennizzerà somma superiore a € 60.000,00 per sinistro e annualità;
- per tutte le altre tipologie di impianto non indennizzerà somma superiore al 20% della somma assicurata nella partita “Macchinario” con il limite di € 60.000,00 per sinistro e annualità.

Art. 2.11 – Prescrizioni

Per quanto riguarda il furto, è condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che l'atto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato e a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nelle aree contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso di grimaldelli o di arnesi simili;



- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino

Se per le cose assicurate sono previste in polizza misure di sicurezza, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nelle aree ove è ubicato l'impianto fotovoltaico in uno dei modi sopra indicati:

- abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a), punto 1);

Si precisa inoltre che le tettoie di altezza inferiore ai 4 metri, le pensiline dei mezzi pubblici, i ricoveri per animali e tutte le strutture che possono similmente essere accomunate a queste, vanno considerate come "impianto non integrato a terra" e, come tali, dovranno rispettare le misure di sicurezza richieste per questa tipologia di impianto.

Art. 2.12 – Sistemi di prevenzione atti di terzi

- 1) Le installazioni sui tetti devono essere fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati pena la perdita del diritto all'indennizzo.
- 2) Tutte le installazioni, quale che sia il loro livello di integrazione architettonica, pena la perdita del diritto all'indennizzo, dovranno essere provviste tassativamente dei seguenti sistemi antifurto:
 - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere a strappo, o, in alternativa saldati, avere la testa spaccata, avere all'interno della testa una sfera di acciaio inamovibile o comunque prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloneria antisvitamento);
 - impianto antifurto che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che venga allertato e che intervenga in loco in caso di allarme. Si intendono esentati dalla presente prescrizione gli impianti
- 3) Tutte le installazioni classificate come impianto "non integrato a terra", pena la perdita del diritto all'indennizzo, dovranno essere provviste tassativamente dei seguenti sistemi antifurto ad integrazione di quanto già disposto dal comma 2) del presente articolo:
 - sistema di videosorveglianza che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che venga allertato e che intervenga in loco in caso di allarme entro minuti 60.
 - Recinzione (altezza minima 2 m)

Art. 2.13 – Misure di sicurezza particolari

- 1) A parziale deroga di quanto disposto dall'Art 2.10, per gli impianti che rispettino le prescrizioni di cui al presente articolo comma 2) ad integrazione di quanto disposto ai comma 2) e 3) dell'Art 2.12, relativamente ai danni causati alle cose assicurate da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi di terzi, furto e in aggregato per tutte le garanzie prestate dalla presente Sub-Sezione "Atti di Terzi" la Compagnia:
 - per impianti posti su tetto ad un'altezza dal suolo superiore a 4 m non indennizzerà somma superiore a € 150.000,00 per sinistro e annualità;
 - per tutte le altre tipologie di impianto non indennizzerà somma superiore al 40% della somma assicurata nella partita "Macchinario" con il limite di € 150.000,00 per sinistro e annualità.
- 2) I limiti di indennizzo di cui al comma 1) del presente articolo saranno concessi unicamente in presenza di un sistema di videosorveglianza che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza certificato T.U.L.P.S. 134 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) che venga allertato e che intervenga in loco in caso di allarme o allerti a sua volta le Forze dell'Ordine. Tale collegamento dovrà essere effettuato a mezzo rete GSM/GPRS e dovrà inviare un segnale di allerta alla centrale operativa dell'istituto di vigilanza nel caso il sistema antifurto adottato per l'impianto rilevi una situazione anomala. Detto sistema antifurto potrà essere del tipo a "Barriere a Infrarossi" a otto raggi o, dove la geometria di una copertura (tetto) non consenta questa tipologia di antifurto, quest'ultimo potrà essere del tipo "Antiavvicinamento - Antimascheramento". La centralina di gestione del sistema antifurto nonché il commutatore telefonico e l'apparato di trasmissione GSM/GPRS, inclusa l'antenna, dovranno essere tassativamente installati ad almeno 3 m dalla recinzione e comunque in maniera tale da non essere manomettibili se non valicando la recinzione stessa o mediante effrazione di porte o finestre dei locali sottostanti le installazioni su tetto. Il vano contenente la centralina e gli

organi di controllo dovrà essere dotata di sistema “tamper”(rilevatore di apertura) collegato in remoto con la centrale operativa.

Art. 2.14 – Facoltà di recesso

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente Sub-Sezione mediante preavviso di giorni 14 (quattordici) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

3

SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI

Art. 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione I, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il macchinario stesso è ubicato, sempre che:

- tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I;
- il macchinario sia collegato alla rete;
- il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore
- sia stata prevista una regolare attività di manutenzione dell'impianto sia contrattualizzata con un'azienda esterna sia eseguita da personale interno purchè gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione. In ogni caso detta attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile;

salve le eccezioni di cui ai successivi Artt. 3.2 – Esclusioni e 3.3 – Delimitazioni e detrazioni.

Art. 3.2 - Esclusioni

La Compagnia non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La Compagnia non risponde inoltre di:

- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato;

La Compagnia non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

Art. 3.3 - Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, degli importi indicati nella scheda riepilogativa.

Art. 3.4 - Determinazione dell'indennizzo

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:



- a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
- c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - c1) Il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
 - c2) Il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19.02.07 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
- d) L'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati in scheda di polizza quali franchigia.

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'indennizzo come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'indennizzo da parte della Compagnia fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione alla Compagnia dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

Art. 3.5 - Pagamento dell'indennizzo

Ad integrazione dell'Art. 1.20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per la presente sezione si conviene che:

- a) la Compagnia si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all'assicurato l'importo dovuto in base alla presente sezione relativo all'interruzione dell'attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell'importo dovuto.
- b) L'assicurato potrà, trenta giorni dopo che la Compagnia avrà ricevuto debita notifica della perdita dell'interesse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, come richiedere come pagamento/i anticipato/i l'importo/gli importi minimo/i che la Compagnia concorderà come pagabile/i.
- c) La Compagnia sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui:
 - i. esistano dubbi circa il diritto dell'assicurato all'indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l'assicurato fornirà la prova necessaria o la Compagnia accetterà la responsabilità;
 - ii. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell'attività assicurata, siano state avviate indagini dell'Autorità competente nei confronti dell'assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l'assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.

Art. 3.6 - Periodo di indennizzo

L'assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di 63 (sessantatre) giorni comprensivi della franchigia di 72 ore come indicato nella scheda di Polizza. Tale periodo ha decorrenza concomitante con quella della franchigia temporale ossia con la data di denuncia del sinistro.

Art. 3.7 - Sospensione dell'assicurazione

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività.

Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Compagnia.

Art. 3.8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Nel caso di un qualsiasi evento che dia adito ad una richiesta di indennizzo secondo la presente sezione, si conviene che il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;

- b) notificare tale evento alla Compagnia ed inviarne conferma scritta entro 48 ore.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fornire alla Compagnia a proprie spese una dichiarazione scritta contenente tutti i dettagli della richiesta di indennizzo, entro e non oltre trenta giorni dall'interruzione o interferenza dell'attività assicurata ovvero entro un ulteriore periodo che la Compagnia potrà di volta in volta concedere per iscritto;
- d) tenere a disposizione, tanto della Compagnia quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture, nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, eventualmente accompagnati da una dichiarazione legalmente valida della veridicità della richiesta di risarcimento e di qualsiasi aspetto correlate;

Inoltre:

la Compagnia ed i suoi incaricati avranno accesso illimitato alle strutture in cui si siano verificati tali perdite o danni, al fine di stabilire la possibile causa e l'entità della perdita o del danno, il suo effetto sull'interesse assicurato, nonché al fine di esaminare le possibilità di ridurre al minimo l'interruzione o l'interferenza con l'attività assicurata e, se necessario, formulare ragionevoli raccomandazioni su come evitare o ridurre al minimo tale interruzione o interferenza. Se l'assicurato o chiunque operi per suo conto impedirà o ostacolerà la Compagnia in qualsiasi modo ovvero non seguirà le eventuali raccomandazioni formulate dalla Compagnia secondo quanto più sopra riportato, tutti i benefici relativi alla presente sezione decadranno.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Si conviene inoltre tra le parti che l'operatività della presente Sezione II – “Danni Indiretti” è subordinata alla stipula da parte dell'Assicurato di un contratto di Full Maintenance con un soggetto accreditato per detta attività.

4

SEZIONE III - RICORSO TERZI

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro all'impianto fotovoltaico assicurato, indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10 % del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da furto;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- derivanti da Responsabilità Civile professionale;
- sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

Non sono comunque considerati terzi:

- I. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;



- II. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- III. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell' art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Dichiarazioni
del Contraente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni e le dichiarazioni riportate nel presente contratto, anche se materialmente scritte da altri, costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto stesso e che la Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base ad esse.

Il Contraente dichiara inoltre:

- che non ha omesso, taciuto od alterato alcuna circostanza che possa influire sulla valutazione del rischio;
- che le cose assicurate o altre cose pertinenti a sue attività imprenditoriali non hanno subito nell'ultimo triennio danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza, al di fuori di quelli esplicitamente dichiarati;
- di non avere in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi di cui al presente contratto, al di fuori di quelle esplicitamente dichiarate.

Il Contraente dichiara infine che il documento, composto da N. 18 pagine, non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti contestualmente altri ad integrazione dello stesso.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE
(Timbro e firma)

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli del presente contratto:

Condizioni Generali di Assicurazione

- Art. 1.6 Recesso in caso di sinistro
- Art. 1.7 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- Art. 1.9 Foro competente
- Art. 1.14 Esagerazione dolosa del danno
- Art. 1.15 Procedura per la valutazione del danno
- Art. 1.16 Mandato dei periti
- Art. 1.18 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 1.20 Pagamento dell'indennizzo

Norme relative alla Sezione I - Danni Diretti

- Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2.3 Delimitazioni e detrazioni
- Art. 2.5 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 2.14 Facoltà di recesso

Norme relative alla Sezione II - Danni Indiretti

- Art. 3.3 Delimitazioni e detrazioni
- Art. 3.5 Pagamento dell'indennizzo
- Art. 3.7 Sospensione dell'assicurazione
- Art. 3.8 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Norme relative alla Sezione III – Ricorso Terzi

**IL CONTRAENTE
(Timbro e firma)**

➤ Il Contraente dichiara:

- che in relazione ai rischi di cui alla presente polizza non ha subito nell'ultimo triennio alcun sinistro.
- di aver ricevuto le Condizioni Contrattuali di polizza;
- di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, la **Nota Informativa** ai sensi e per gli effetti dell'**Art. 185 D.Lgs. 07/09/2005 n° 209**;
- di aver ricevuto e preso visione delle comunicazioni previste dall'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006:
 - Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;
 - Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche.

**IL CONTRAENTE
(Timbro e firma)**

ACCORDO FRA LE PARTI

L'Assicurato/Contraente dà atto che le condizioni tutte di polizza (Particolari Aggiuntive dattiloscritte) non sono predisposte unilateralmente dalla Società ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1341/1342 del Codice Civile.

5	SEZIONE IV - CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
----------	---

Art. 5.1 – Limite di Indennizzo Generale di Polizza

Si prende atto tra le parti che la presente polizza non indennizzerà in nessun caso importo superiore ad Eur 3.500.000,00 per sinistro ed in aggregato per singola annualità assicurativa e per tutte le Sezioni e relative Sub-sezioni.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE
(Timbro e firma)

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

Polizza redatta in n° 3 originali, composti ognuno complessivamente da n° **18** pagine, recanti le Condizioni Generali di Assicurazioni e le Condizioni Particolari Aggiuntive.

Emessa in Milano il / /

PERFEZIONAMENTO

L'importo di Eur

a saldo del "premio sino al" è stato incassato oggi

**L'INTERMEDIARIO
ASSICURATIVO**